

**DELIBERAZIONE 20 APRILE 2017**  
**273/2017/R/EEL**

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE DEROGHE AI REQUISITI PREVISTI DAI  
REGOLAMENTI EUROPEI RfG - REQUIREMENTS FOR GENERATORS, DCC - DEMAND  
CONNECTION CODE E HVDC - HIGH-VOLTAGE DIRECT CURRENT, IN MATERIA DI  
CONNESSIONI ALLE RETI ELETTRICHE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 aprile 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) 1228/2003 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori di energia elettrica alla rete elettrica (di seguito: regolamento RfG - *Requirements for Generators*);
- il regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione europea del 17 agosto 2016, che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda (di seguito: regolamento DCC - *Demand Connection Code*);
- il regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione europea del 26 agosto 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione (HVDC) e dei parchi di generazione connessi in corrente continua (di seguito: regolamento HVDC - *High-Voltage Direct Current*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e, in particolare, il relativo Allegato C (di seguito: Testo Integrato Connessioni o TIC);
- il Testo Integrato Connessioni Attive, da ultimo modificato con la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2016, 424/2016/R/eel (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2017, 67/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 67/2017/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 febbraio 2017, 68/2017/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 68/2017/R/eel) e le relative osservazioni pervenute;
- il Codice di rete di Terna S.p.a. (di seguito: Terna);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16;
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21.

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95:
  - a) all’articolo 1, comma 1, attribuisce all’Autorità competenze in materia di promozione della concorrenza e dell’efficienza dei servizi di pubblica utilità;
  - b) all’articolo 2, comma 12, lettera d), stabilisce che l’Autorità definisca le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti; e che, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della medesima legge 481/95, l’Autorità emani direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte degli esercenti, in particolare per il servizio di connessione alle reti elettriche;
- l’articolo 5 della direttiva 2009/72/CE impone agli Stati membri o alle Autorità di regolazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, di assicurare, tra le altre cose, che siano definite norme tecniche oggettive e non discriminatorie recanti i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema elettrico;
- il regolamento 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie che disciplinano l’accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica. Esso, tra l’altro, evidenzia che, per assicurare la sicurezza del sistema di trasmissione interconnesso, è fondamentale stabilire un’interpretazione comune dei requisiti applicabili ai connettenti (siano essi impianti di produzione o unità di consumo). Da ciò deriva l’opportunità di definire norme armonizzate sulla connessione alla rete allo scopo di stabilire un quadro giuridico chiaro, agevolare gli scambi di energia elettrica sul territorio dell’Unione europea, garantire la sicurezza del sistema, facilitare l’integrazione delle energie rinnovabili, favorire la concorrenza e consentire un uso più efficiente della rete e delle risorse, a vantaggio dei consumatori;

- sulla base del regolamento 714/2009, la Commissione europea ha emanato i seguenti tre regolamenti:
  - a) il regolamento RfG - *Requirements for Generators*, che istituisce un codice di rete recante i requisiti per la connessione degli impianti di generazione di energia elettrica al sistema interconnesso. Esso è entrato in vigore il 17 maggio 2016 e troverà applicazione a decorrere dal 27 aprile 2019 per i “nuovi” gruppi di generazione come meglio dettagliato nell’articolo 3 del medesimo regolamento;
  - b) il regolamento DCC - *Demand Connection Code* che istituisce un codice di rete recante i requisiti per la connessione alla rete:
    - degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;
    - degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;
    - dei sistemi di distribuzione, compresi i sistemi di distribuzione chiusi (di seguito: SDC);
    - delle unità di consumo, utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti *Transmission System Operator (TSO)*.
 Esso è entrato in vigore il 7 settembre 2016 e troverà applicazione a decorrere dal 18 agosto 2019 per i “nuovi” impianti di consumo e sistemi come meglio dettagliato nell’articolo 3 del medesimo regolamento;
  - c) il regolamento HVDC - *High-Voltage Direct Current* che istituisce un codice di rete recante i requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione (HVDC) e dei parchi di generazione connessi in corrente continua. Esso è entrato in vigore il 28 settembre 2016 e troverà applicazione a decorrere dall’8 settembre 2019 per i “nuovi” sistemi come meglio dettagliato nell’articolo 3 del medesimo regolamento;
- per quanto qui rileva, i richiamati regolamenti europei:
  - a) disciplinano (in modo quasi identico) le procedure per le richieste di deroghe su uno o più punti dei medesimi. Tali richieste possono essere presentate rispettivamente:
    - dai titolari degli impianti di generazione ovvero dai pertinenti gestori di rete (siano essi un gestore della rete pubblica, impresa distributrice o Terna, ovvero un gestore di SDC), nel caso del regolamento RfG;
    - dai titolari degli impianti di consumo ovvero dai pertinenti gestori di rete (ivi compresi i gestori di SDC), nel caso del regolamento DCC;
    - dai titolari di sistemi HVDC e/o di parchi di generazione connessi in corrente continua ovvero dai pertinenti gestori di rete, nel caso del regolamento HVDC;
  - b) assegnano alle Autorità di regolazione il compito di concedere le predette deroghe a una o più disposizioni dei medesimi regolamenti europei, qualora ne ricorrano i presupposti;
  - c) prevedono che ciascuna Autorità di regolazione definisca, previa consultazione, i criteri per la concessione delle predette deroghe;

- l’Autorità, con la deliberazione 67/2017/R/eel, ha avviato un procedimento finalizzato alla piena implementazione in Italia dei tre richiamati regolamenti europei, integrandoli nella regolazione vigente.

**CONSIDERATO CHE:**

- nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 67/2017/R/eel, l’Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 68/2017/R/eel con il quale ha riportato i propri primi orientamenti in merito ai criteri sulla base dei quali potranno essere valutate ed eventualmente concesse le deroghe richieste dai soggetti titolati in relazione ai regolamenti RfG, DCC e HVDC, riservandosi fin d’ora la possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti, anche puntuali, anche a seguito della completa implementazione dei regolamenti europei;
- il documento per la consultazione 68/2017/R/eel ha indicato, prima di tutto, che il soggetto richiedente, oltre a quanto già indicato nei regolamenti RfG, DCC e HVDC, è tenuto a inviare al soggetto a cui deve essere indirizzata la richiesta di deroga anche le seguenti informazioni:
  - a) la descrizione delle attività da porre in essere per superare la necessità di una deroga, le tempistiche necessarie e i relativi costi;
  - b) le eventuali ulteriori azioni che potrebbero essere intraprese al fine di mitigare le eventuali criticità derivanti dalla deroga.

Tali informazioni appaiono necessarie poiché, ai sensi dei richiamati regolamenti, l’Autorità è tenuta a precisare la durata delle deroghe eventualmente concesse;
- ai fini dell’analisi delle richieste di deroghe, il documento per la consultazione 68/2017/R/eel indica che:
  - a) sia valutato l’impatto dell’eventuale deroga sulla sicurezza del sistema elettrico nazionale (valutazione impatto globale);
  - b) sia valutato l’impatto dell’eventuale deroga sulla sicurezza e sulla qualità del servizio relative alla rete elettrica alla quale sono o saranno connessi gli impianti e/o i sistemi per i quali si richiede la deroga (valutazione impatto locale);
  - c) siano valutati gli eventuali impatti che la deroga richiesta avrebbe sugli scambi transfrontalieri (valutazione impatto scambi transfrontalieri);
  - d) sia valutata l’analisi costi-benefici resa disponibile dal soggetto richiedente, nel rispetto di quanto già previsto dai regolamenti RfG, DCC e HVDC (valutazione analisi costi-benefici);
  - e) siano valutate le attività che il soggetto richiedente intende porre in essere per superare la necessità di una deroga, le tempistiche necessarie e i relativi costi, nonché le eventuali ulteriori azioni che potrebbero essere intraprese al fine di mitigare le eventuali criticità derivanti dalla deroga (valutazione della durata di una deroga);
- affinché la deroga possa essere concessa dall’Autorità, il documento per la consultazione 68/2017/R/eel indica che (a titolo indicativo) occorra in particolare dimostrare che:

- a) non vi siano rischi per la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
- b) non vi siano rischi per la sicurezza della rete elettrica alla quale sono o saranno connessi gli impianti e/o i sistemi per i quali è stata richiesta la deroga e vi siano impatti trascurabili sulla qualità del servizio;
- c) non vi siano rischi per la sicurezza degli scambi transfrontalieri;
- d) l'analisi costi-benefici evidenzia che i requisiti previsti dai regolamenti RfG, DCC e HVDC, qualora applicati, comportino costi superiori ai benefici;
- e) il soggetto richiedente dimostri di porre in essere tutte le azioni nella propria disponibilità al fine di superare la necessità di una deroga e mitigarne le eventuali criticità (purché queste ultime siano ritenute accettabili ai sensi delle lettere precedenti).

Infine, il documento per la consultazione indica che non possano essere concesse deroghe qualora vi siano già state richieste precedenti, formulate in un contesto confrontabile, per le quali ci sia già stato un esito negativo (valutazione non discriminatoria);

- i soggetti che hanno trasmesso le proprie osservazioni al documento per la consultazione 68/2017/R/eel condividono, in linea generale, gli orientamenti dell'Autorità, evidenziando altresì quanto di seguito descritto:
  - a) Terna ha segnalato, tra l'altro, che sia necessario precisare che:
    - nel caso degli impianti di produzione connessi a reti diverse dalla rete di trasmissione nazionale, il coinvolgimento del TSO ai fini della valutazione delle deroghe (nel caso si riferiscano a singoli impianti di produzione) dovrebbe avvenire solo successivamente alla valutazione preliminare da parte del gestore della rete a cui è o sarà connesso l'impianto di produzione. In ogni caso il predetto gestore di rete dovrebbe tenere aggiornata Terna sulle richieste di deroghe ricevute e sull'esito delle valutazioni di impatto locale;
    - sarebbe opportuno specificare meglio il ruolo dei gestori di SDC nel processo di valutazione delle richieste di deroghe riferite alle reti gestite dai medesimi gestori;
    - i costi di valutazione delle richieste di deroghe trovino adeguata copertura nelle componenti tariffarie, eventualmente anche per il tramite di un apposito corrispettivo da porre in capo ai soggetti richiedenti;
    - con riferimento all'analisi costi-benefici, il coinvolgimento di Terna dovrebbe essere previsto solo a valle delle richieste di deroghe;
    - le eventuali deroghe rilasciate in altri Stati Membri non rappresentino un precedente ai fini della valutazione di analoghe richieste di deroghe presentate in Italia;
  - b) Enel S.p.a. ha segnalato che:
    - le eventuali revoche da parte dell'Autorità delle deroghe concesse dovrebbero essere limitate a esigenze non altrimenti gestibili e dipendenti da aspetti di sicurezza delle reti elettriche, garantendo all'utente interessato tempistiche congrue per l'adeguamento ai nuovi requisiti;

- dovrebbero essere forniti ulteriori elementi utili agli operatori per l'esecuzione dell'analisi costi-benefici che potrebbe essere eseguita, ad esempio, in conformità con le linee guida europee “*JRC guidelines for CBA of Smart Grid projects*” implementate per le *smart grid*;
  - con riferimento alle valutazioni di impatto globale e di impatto locale, le valutazioni ai fini dell'eventuale rilascio delle deroghe dovrebbero essere finalizzate ad accertare l'assenza di rischi addizionali aventi entità sostanziale;
  - con riferimento alla valutazione dell'impatto sugli scambi transfrontalieri, sarebbe opportuno tenere conto dell'esistenza di deroghe analoghe o comparabili già concesse dall'Autorità o dalle altre Autorità nazionali di regolazione, garantendo di fatto il principio di armonizzazione della regolazione a livello comunitario;
- c) Eni S.p.a. ha segnalato che:
- tra le valutazioni necessarie alla concessione o meno delle deroghe, si dovrebbe tenere conto anche di una valutazione dei rischi legati alla sicurezza della produzione industriale, in particolare con riferimento agli impianti a rischio di incidente rilevante connessi a un SDC;
  - in osservanza al principio introdotto dai regolamenti europei (secondo il quale sono esclusi esplicitamente dall'applicazione dei medesimi regolamenti solo gli impianti di produzione e di consumo esistenti, ma non quelli oggetto di importanti interventi di ammodernamento), sarebbe opportuno prevedere una deroga per gli impianti esistenti che vengano ripristinati e/o ricostruiti senza modificare gli schemi di connessione pre-esistenti.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno definire i criteri per l'analisi delle richieste di deroga ai requisiti previsti dai regolamenti RfG, DCC e HVDC e per la loro eventuale concessione, confermando sostanzialmente le disposizioni indicate nel documento per la consultazione 68/2017/R/eel, nonché integrandole come di seguito descritte:
  - prevedere che nel caso degli impianti di produzione connessi a reti diverse dalla rete di trasmissione nazionale, il coinvolgimento di Terna ai fini della valutazione delle deroghe avvenga successivamente solo in caso di una valutazione preliminare positiva da parte del gestore della rete a cui è o sarà connesso l'impianto di produzione; e che il predetto gestore di rete tenga aggiornata Terna sulle richieste di deroghe ricevute e sull'esito delle valutazioni di impatto locale;
  - prevedere che, tra le valutazioni necessarie alla concessione o meno delle deroghe, si tenga conto anche di una valutazione dei rischi legati alla sicurezza della produzione industriale sulla base delle informazioni rese disponibili dai richiedenti, in particolare con riferimento agli impianti a rischio di incidente rilevante;

- non sia necessario:
  - specificare ulteriormente il ruolo dei gestori di SDC nel processo di valutazione delle richieste di deroghe riferite alle reti gestite dai medesimi, poiché ai gestori di SDC si applicano già tutte le disposizioni dell’Autorità afferenti le imprese distributrici, salvo quanto diversamente specificato nel TISDC;
  - definire, almeno in fase di prima attuazione, elementi in merito all’analisi costi-benefici ulteriori rispetto a quelli già previsti dai richiamati regolamenti europei;
  - prevedere, in questa sede, particolari deroghe nel caso di impianti esistenti oggetto di ripristino e/o ricostruzione che non richiedono modifiche degli schemi di connessione pre-esistenti, in quanto il presente provvedimento si limita a definire i criteri per la concessione delle deroghe e non le eventuali deroghe medesime;
- non sia necessario riportare nel presente provvedimento le disposizioni procedurali per le richieste di deroghe già contenute nei regolamenti RfG, DCC e HVDC, rinviando ai medesimi;
- sia opportuno prevedere che, successivamente all’approvazione del presente provvedimento, possano essere effettuati ulteriori approfondimenti in merito ai criteri per la concessione delle deroghe, a seguito della completa implementazione dei richiamati regolamenti europei

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea del 14 aprile 2016, al regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione europea del 17 agosto 2016 e al regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione europea del 26 agosto 2016.

### **Articolo 2**

#### *Procedure per le richieste di deroghe ai regolamenti RfG, DCC e HVDC*

- 2.1 Le richieste di deroghe, come previsto dal regolamento RfG ovvero dal regolamento DCC ovvero dal regolamento HVDC, possono essere presentate:
- a) nel caso del regolamento RfG:
    - i. dai produttori o dai potenziali produttori in relazione a gruppi di generazione appartenenti ai propri impianti di produzione;
    - ii. dai DSO/TSO in relazione a classi di gruppi di generazione connessi o da connettere alle proprie reti;
  - b) nel caso del regolamento DCC:

- i. dai titolari o potenziali titolari di impianti di consumo, dai DSO, dai gestori di SDC e dai potenziali gestori di rete in relazione agli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione o unità di consumo utilizzate per fornire servizi di gestione della domanda;
  - ii. dai DSO/TSO in relazione agli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione o unità di consumo all'interno di un impianto di consumo o di un SDC connessi o da connettere alle proprie reti;
- c) nel caso del regolamento HVDC:
- i. dai titolari o dai potenziali titolari di un sistema HVDC o di parchi di generazione connessi in corrente continua in relazione ai medesimi sistemi o parchi di generazione;
  - ii. dai DSO/TSO in relazione a classi di sistemi HVDC o classi di parchi di generazione connessi in corrente continua già connessi o da connettere alle proprie reti;
  - iii. dai produttori con parchi di generazione connessi in corrente continua con riferimento alle disposizioni del Titolo III del regolamento HVDC in relazione ai medesimi parchi di generazione.
- 2.2 Le richieste di deroghe previste:
- a) dal regolamento RfG sono effettuate secondo le modalità previste dagli articoli 62 e 63 del medesimo regolamento RfG;
  - b) dal regolamento DCC sono effettuate secondo le modalità previste dagli articoli 52 e 53 del medesimo regolamento DCC;
  - c) previste dal regolamento HVDC sono effettuate secondo le modalità previste dagli articoli 79, 80 e 81 del medesimo regolamento HVDC.
- 2.3 Le richieste di deroghe devono contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 62 ovvero 63 del regolamento RfG, ovvero dall'articolo 52 ovvero 53 del regolamento DCC, ovvero dall'articolo 79 ovvero 80 ovvero 81 del medesimo HVDC:
- a) la descrizione delle attività da porre in essere per superare la necessità di una deroga, le tempistiche necessarie e i relativi costi;
  - b) le eventuali ulteriori azioni che potrebbero essere intraprese al fine di mitigare le eventuali criticità derivanti dalla deroga.
- 2.4 L'Autorità, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento RfG, dell'articolo 50 del regolamento DCC e dell'articolo 77 del regolamento HVDC, ha potere di concedere deroghe ai medesimi regolamenti RfG, DCC e HVDC, fermo restando quanto previsto dall'articolo 61 del regolamento RfG, dall'articolo 51 del regolamento DCC e dall'articolo 78 del regolamento HVDC.

- 2.5 L'Autorità, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 64 del regolamento RfG, dell'articolo 54 del regolamento DCC e dell'articolo 82 del regolamento HVDC, istituisce un registro di tutte le deroghe ai medesimi regolamenti RfG, DCC e HVDC concesse o rifiutate.
- 2.6 Il controllo delle deroghe e della procedura di concessione delle deroghe è disciplinato dall'articolo 65 del regolamento RfG, dall'articolo 55 del regolamento DCC e dall'articolo 83 del regolamento HVDC.

### **Articolo 3**

#### *Criteria per l'analisi delle richieste di deroghe ai requisiti previsti dai regolamenti RfG, DCC e HVDC e per la loro eventuale concessione*

- 3.1 Ai fini dell'analisi delle richieste di deroghe ai requisiti previsti dai regolamenti RfG, DCC e HVDC:
- a) il gestore alla cui rete sono o saranno connessi gli impianti e/o i sistemi per i quali si richiede la deroga, anche coadiuvato dai gestori di rete limitrofi (ivi incluso il TSO), valuta l'impatto dell'eventuale deroga sulla sicurezza e sulla qualità del servizio relative alla rete elettrica alla quale sono o saranno connessi gli impianti e/o i sistemi per i quali si richiede la deroga, tenendo altresì conto di eventuali rischi legati alla sicurezza della produzione industriale, in particolare con riferimento agli impianti industriali a rischio di incidente rilevante;
  - b) il TSO valuta, congiuntamente con quanto previsto alla lettera a) ovvero successivamente alle valutazioni – se positive – di cui alla lettera a) in capo a un gestore di rete diverso dal medesimo TSO, l'impatto dell'eventuale deroga sulla sicurezza del sistema elettrico nazionale nonché gli eventuali impatti che la deroga richiesta avrebbe sugli scambi transfrontalieri;
  - c) l'Autorità, tenendo conto dei contributi dei TSO/DSO, valuta l'analisi costi-benefici resa disponibile dal soggetto richiedente, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti RfG, DCC e HVDC;
  - d) l'Autorità, tenendo conto dei contributi dei TSO/DSO, valuta le attività che il soggetto richiedente intende porre in essere per superare la necessità di una deroga, le tempistiche necessarie e i relativi costi, nonché le eventuali ulteriori azioni che potrebbero essere intraprese al fine di mitigare le eventuali criticità derivanti dalla deroga.
- 3.2 Affinché la deroga possa essere concessa dall'Autorità, occorre dimostrare in particolare che:
- a) non vi siano rischi per la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
  - b) non vi siano rischi per la sicurezza della rete elettrica alla quale sono o saranno connessi gli impianti e/o i sistemi per i quali sia stata richiesta la deroga e vi siano impatti trascurabili sulla qualità del servizio, né vi siano criticità per impianti industriali a rischio di incidente rilevante;
  - c) non vi siano rischi per la sicurezza degli scambi transfrontalieri;

- d) l'analisi costi-benefici evidenzi che i requisiti previsti dai regolamenti, qualora applicati, comportino costi superiori ai benefici;
  - e) il soggetto richiedente dimostri di porre in essere tutte le azioni nella propria disponibilità al fine di superare la necessità di una deroga e mitigarne le eventuali criticità (purché queste ultime siano ritenute accettabili ai sensi delle lettere precedenti).
- 3.3 In applicazione del principio del *ne bis in idem*, non sono ammesse richieste di deroghe qualora vi siano già state richieste precedenti, formulate in ambito nazionale e in un contesto confrontabile, per le quali ci sia già stato un esito negativo.
- 3.4 Le valutazioni di cui al comma 3.1 sono inviate dai TSO/DSO all'Autorità secondo quanto previsto, ivi incluse le relative tempistiche, dagli articoli 62 e 63 del regolamento RfG, dagli articoli 52 e 53 del regolamento DCC e dagli articoli 79, 80 e 81 del regolamento HVDC.
- 3.5 Qualora le richieste di deroghe siano presentate a gestori di rete diversi dal TSO, i medesimi gestori di rete tengono aggiornata Terna sulle richieste di deroghe ricevute e sull'esito delle valutazioni di impatto locale.

#### **Articolo 4**

##### *Disposizioni transitorie e finali*

- 4.1 Successivamente all'approvazione della presente deliberazione l'Autorità, anche su proposta dei TSO/DSO, può ulteriormente integrare i criteri per la concessione delle deroghe, anche con elementi puntuali, a seguito della completa implementazione dei regolamenti RfG, DCC e HVDC.
- 4.2 La presente deliberazione viene trasmessa alla Commissione Europea in ottemperanza all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento RfG, all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento DCC e all'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento HVDC.
- 4.3 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

20 aprile 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*